

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO MONTESI

Nella seduta del 16/06/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente, titolare di un contratto di apertura di credito in conto corrente presso la resistente, chiede il controllo dei conteggi, degli interessi applicati, delle spese e delle commissioni applicate, se vi è stata capitalizzazione degli interessi e se il tasso di interesse applicato sia conforme al contratto. Inoltre chiede di accertare se vi sia stato superamento del tasso soglia secondo la legge antiusura. Ove le verifiche condotte abbiano esito positivo chiede di determinare l'ammontare dell'indebito e di condannare la banca alla restituzione di tale importo. Allega, a supporto delle proprie istanze, un esame peritale di parte, dal quale emergerebbe il superamento del tasso soglia per applicazione della commissione di massimo scoperto dal 4° trimestre 2012 al 3° trimestre 2014 e un indebitto da ripetere di euro 67.924,51.

L'intermediario resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto indeterminato, così da richiede un'attività di tipo consulenziale al Collegio.

In subordine rileva l'infondatezza nel merito della pretesa avversa. Al riguardo, dichiara che il rapporto contrattuale in questione veniva concluso in data 05/07/2010 e che in data

25/10/2012 veniva concesso un affidamento in conto corrente per euro 50.000,00. Tuttavia la linea di credito accordata veniva ridotta nel maggio 2015, per essere definitivamente estinta alla data 04/09/2015, a seguito di rinuncia del cliente.

Ciò posto, osserva che i tassi applicati risultano rispettosi della soglia determinata ai sensi della legge n. 108/96, in quanto la banca è dotata di un applicativo che garantisce un costante monitoraggio delle condizioni in vigore, evitando che i tassi applicati producano interessi oltre la soglia consentita, in osservanza delle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM.

Inoltre, sostiene che la liquidazione degli interessi attivi e passivi è avvenuta con identica periodicità trimestrale, in conformità con la normativa vigente in materia e con la delibera del CICR del 09/02/2000. Aggiunge, infine, che le condizioni praticate sono quelle originariamente determinate o modificate in ossequio all'art. 118 TUB e comunque mai contestate al momento della ricezione da parte della cliente della documentazione periodica.

Nel corso della seduta del 12/05/2016 il Collegio ha chiesto alle parti copia completa del contratto di conto corrente, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione.

DIRITTO

Parte ricorrente chiede, in primo luogo, di verificare i tassi di interesse praticati dalla banca, invocando nella perizia prodotta il verificarsi di un fenomeno anatocistico.

L'intermediario si difende sostenendo di aver applicato, in conformità alla delibera CICR 09/02/2000, la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi.

E' noto come l'anatocismo bancario sia stato oggetto di una importante modifica normativa. Con legge 27 dicembre 2013, n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, è stato riformulato l'art. 120 TUB. In particolare il comma 2 prevede: *“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

L'ambito temporale di applicazione di tale disposizione è risultato, tuttavia, dubbio.

Sul punto è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 7854 dell'08/10/2015, ha chiarito come l'art. 120, comma 2, TUB trovi applicazione dal 1° gennaio 2014, ossia dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha previsto l'introduzione, rendendo conseguentemente efficace da tale data il divieto di anatocismo bancario.

Appare, pertanto, necessario verificare se dal 01/01/2014 il ricorrente abbia subito una illegittima capitalizzazione periodica degli interessi in violazione del nuovo art. 120 TUB.

Ebbene, a seguito dell'integrazione istruttoria richiesta da questo Collegio è stato possibile verificare tale aspetto. L'art. 9 del contratto sottoscritto dalle parti in causa prevede che *“i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”*.

Appare evidente che l'intermediario in attuazione di tale disposizione contrattuale abbia consentito agli interessi periodicamente capitalizzati di produrre interessi ulteriori, assumendo un comportamento illegittimo. La ricorrente ha, quindi, diritto al ristorno degli interessi percepiti dalla banca a partire dal 01/01/2014 fino all'estinzione.

Il ricorrente sostiene, altresì, l'applicazione a suo danno di interessi usurari. Produce, in merito, una perizia di parte.

L'esame della perizia, tuttavia, mostra l'impiego di una formula non conforme a quella impiegata nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

Nel dettaglio, mentre la formula utilizzata dall'autorità di vigilanza prevede che gli interessi si dividano per l'utilizzato e gli oneri per l'accordato, la formula utilizzata dal perito di parte prevede la somma degli interessi e degli oneri, il cui risultato viene diviso per l'utilizzato.

Posto il valore riconosciuto da questo Collegio alle predette Istruzioni (cfr. Collegio di Roma, decisioni nn. 6984/2015; 7708/2014; 4619/2014), si ritiene che l'accertamento richieda un'attività consulenziale volta alla corretta determinazione dei tassi. Tale attività esula dai compiti dell'ABF (cfr. tra le tante Collegio di Napoli, decisione n. 1336 del 25 febbraio 2015 Collegio di Roma, decisione n. 2261 del 14 aprile 2014).

Alla luce di quanto detto la doglianza in merito al mancato rispetto da parte dell'intermediario della normativa antiusura non trova riscontro.

P.Q.M

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario ricalcoli gli interessi dovuti dalla ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2014 fino all'estinzione escludendo l'anatocismo e restituendo le somme conseguentemente ricevute in eccesso. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA